



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI PATTI

PROVINCIA DI MESSINA

AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL PARCO COMUNALE "ROBINSON" E DEL PUNTO DI RISTORO (CHIOSCO)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Capitolato Speciale di Appalto ha per oggetto la gestione del chiosco, di proprietà comunale, posto all'interno del Parco Comunale di Patti, e dell'immediata area pavimentata circostante di circa 20 mq., così come rappresentata nell'allegata planimetria, e del campo di bocce.

ART. 2

DENOMINAZIONE

Il Concessionario ha facoltà di denominare l'esercizio pubblico (previo accordo formale con il Comune di Patti) che troverà sede presso il chiosco esistente di proprietà comunale sito all'interno del parco pubblico denominato "Robinson".

ART. 3

UTILIZZO DEGLI SPAZI ESTERNI

Il chiosco dovrà essere destinato allo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'area circostante, di circa 20,00 mq., potrà essere utilizzata per la collocazione di tavolini e sedie per il consumo dei prodotti venduti all'interno del chiosco.

È dovuta specifica autorizzazione sanitaria anche per la somministrazione di alimenti e bevande anche sulla suddetta area esterna da richiedere al Comune di Patti, Piazza Prof. V. Scaffidi.

ART. 4

CANONE DI CONCESSIONE

Per l'uso e la gestione del chiosco dovrà essere corrisposto al Comune di Patti, un canone di concessione che verrà determinato dall'offerta indicata in aumento in sede di gara dall'aggiudicatario sull'importo minimo garantito di € 500,00 (euro cinquecento/00) annui.

Il canone resterà fisso e invariabile per tutto il periodo della concessione e dovrà essere pagato in rate semestrali a partire dalla data di sottoscrizione del contratto/scrittura privata ed entro 10 giorni dalla scadenza del semestre di riferimento, mediante versamento sul conto corrente del Comune di Patti - Servizio Tesoreria..

ART. 5

DECORRENZA E DURATA DELL'AFFIDAMENTO IN GESTIONE

La concessione ha validità di anni SEI (6) a decorrere dalla data del verbale di consegna dell'immobile al concessionario.

La concessione è accordata con la possibilità per il Comune di ottenere la disponibilità dell'immobile in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

E' fatto obbligo al Concessionario alla scadenza del contratto di riconsegnare al Comune anche l'autorizzazione per la gestione del Chiosco senza nulla pretendere dal momento che l'Amministrazione provvederà ad individuare successivamente le modalità per le gestioni future.

Al momento della riconsegna dovrà essere redatto tra le parti apposito verbale di riconsegna.

ART. 6

ARREDI ED ATTREZZATURE

Rimane a carico del concessionario l'onere e la spesa per eseguire direttamente, o tramite ditte da esso incaricate, le pulizie, nonché per dotare i locali dei mobili, arredi e attrezzature necessarie e funzionali al corretto svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande prevista.

Il chiosco dovrà pertanto essere arredato ed attrezzato, con le macchine, impianti, attrezzature e strumenti idonei ad assicurare il perfetto funzionamento del pubblico esercizio, a cura e spese del concessionario.

ART. 7

CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, "servizio pubblico" e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato.

ART. 8

ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

L'apertura del chiosco deve essere sempre garantita nell'ambito degli orari di apertura e chiusura del parco comunale "Robinson":

- dalle ore **9,00** alle **20,00** durante il periodo che va dal **1° ottobre al 30 Aprile**;
- dalle ore **8,00** alle ore **24,00** durante il periodo che va dal **1° maggio al 30 settembre**.

Gli orari di apertura potranno essere anticipati e quelli di chiusura posticipati, con apposita richiesta del concedente, per esigenze di carattere istituzionale o per manifestazioni di particolare rilevanza.

Nel corso del periodo della concessione amministrativa le parti di comune accordo possono modificare gli orari sopra stabiliti.

Il concessionario si obbliga a munirsi di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie per osservare l'orario di esercizio sopra indicato.

Il periodo di chiusura per ferie non potrà superare i **30 (trenta) giorni** consecutivi nel periodo compreso tra il **1° gennaio/1° marzo** ed il **1° luglio/1° agosto** di ogni anno e quello per l'esecuzione degli interventi manutentivi dovrà essere previamente concordato con il Comune di Patti.

Il Concessionario ha l'obbligo di osservare le disposizioni di cui all'ordinanza sindacale che stabilisce i turni di riposo dei pubblici esercizi.

Il Concessionario, per tutta la durata del contratto, si impegna:

- a svolgere costantemente l'attività alle condizioni e con i requisiti di qualità descritti nel presente Capitolato Speciale di Appalto;
- a garantire almeno sei giorni di apertura settimanale comprensivi dei sabati, delle domeniche e delle festività civili e religiose;
- a garantire il rispetto degli orari di cui al presente articolo salva diversa sopravvenuta regolamentazione comunale in materia.

- per quanto riguarda il consumo di alcolici valgono comunque le vigenti norme in materia di pubblici esercizi ed eventuali provvedimenti restrittivi che si rendessero necessari per la pubblica sicurezza.

ART. 9

ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Oltre all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, il concessionario dovrà provvedere alla apertura e chiusura del parco comunale "Robinson" nel rispetto dei seguenti orari:

- dalle ore **9,00** alle **20,00** durante il periodo che va dal **1° ottobre al 30 Aprile**;
- dalle ore **8,00** alle ore **24,00** durante il periodo che va dal **1° Maggio al 30 settembre**, salvo diversi orari da concordare preventivamente con il Comune di Patti.

Qualora il concessionario intenda svolgere eventi e/o manifestazioni in prossimità del chiosco-bar dovrà provvedere ogni volta alla richiesta di apposita autorizzazione all'Amministrazione comunale almeno **15 (quindici) giorni** prima dell'evento; a tal proposito

qualora ricorrano tutti i presupposti necessari, l'Amministrazione valuterà la tipologia, gli orari e le modalità di svolgimento dell'evento e/o della manifestazione, nonché, la conformità degli stessi con i vigenti regolamenti comunali e le normative vigenti in materia rilasciando la relativa autorizzazione.

Sono comunque tassativamente escluse all'interno del parco pubblico ed in prossimità del chiosco le seguenti attività:

- attività moleste o inquinanti;**

Sono quindi a carico del concessionario i seguenti interventi e le seguenti attività che dovranno essere svolti nei modi e tempi sotto indicati:

- **Esecuzione di eventuali lavori di adeguamento sui locali assegnati in concessione** che dovranno essere eseguite a cura e spese del concessionario, **così come gli interventi di manutenzione ordinaria al fine di mantenere l'efficienza della struttura.**
- **Fornitura dell'arredamento e di tutte le attrezzature necessarie** al funzionamento del chiosco e degli attigui bagni pubblici nel rispetto delle normative igienico sanitarie vigenti, che dovrà avvenire entro **30 (trenta) giorni** dalla data della stipula del contratto di appalto/scrittura privata;
- **Allestimento dello spazio circostante al chiosco** con tavolini, sedie ed eventuali ombrelloni, per una superficie di circa **20,00 mq.;**
- **Realizzazione e posizionamento di una insegna sul chiosco** ed esposizione sul chiosco di una insegna riportante gli orari di apertura e chiusura dell'attività e del parco pubblico, che dovrà avvenire entro **30 (trenta) giorni** dalla data della stipula del contratto di appalto/scrittura privata;
- **Rispetto delle normative edilizie**, sicurezza degli impianti, sicurezza del luogo di lavoro, igiene degli alimenti nonché di ogni altra disposizione prevista dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;
- **Svolgimento esclusivo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche**, con espressa esclusione di ogni altro tipo di attività quali, a puro titolo esemplificativo: self service, fast food, paninoteca, pizzeria, bruschetteria ecc.;

- **Apertura e chiusura** del giardino pubblico e sorveglianza, durante gli orari di apertura, dell'intera area adibita a parco, anche di quella esclusa dalla gestione diretta, nonché di tutti gli arredi e attrezzature in essa contenuti;
-
- **Controllo giornaliero delle condizioni del parco pubblico** ed immediata segnalazione al Servizio "Ufficio Tecnico" del Comune nel caso si dovessero verificare guasti o altri problemi alla struttura del chiosco ovvero a qualsiasi altro elemento del parco pubblico;
- **Pulizia giornaliera di viali, dei prati, dell'arredo in genere** contenuto nel parco - svuotamento dei cestini per rifiuti ed eventuale raccolta di quelli abbandonati, nel rispetto delle normative sulla raccolta differenziata appena verrà avviata nonché ogni quindici giorni pulizia della vasca in esso esistente;
- **Predisporre dei giochi e degli intrattenimenti per bambini;**
- **Garanzia della pulizia dell'area circostante al chiosco nella porzione concessa** da qualsiasi tipologia di rifiuto, durante lo svolgimento dell'attività di gestione del servizio, nonché durante gli orari di chiusura al pubblico del chiosco e del parco pubblico;
- **Attivazione a proprio nome nonché pagamento delle relative spese per i consumi di energia elettrica.** L'attivazione dell'utenza elettrica ad esclusivo servizio del chiosco dovrà avvenire entro **30 (trenta) giorni** dalla data della stipula del contratto di appalto/scrittura privata.
- **Attivazione a proprio nome nonché pagamento delle relative spese per i consumi di acqua.**
L'attivazione dell'utenza idrica ad esclusivo servizio del chiosco dovrà avvenire entro **30 (trenta) giorni** dalla data della stipula del contratto di appalto/scrittura privata.
- **Attivazione a proprio nome e pagamento** delle ulteriori utenze relative alla gestione del chiosco, tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti durante la gestione, ecc. che dovrà avvenire entro **15 (quindici) giorni** dalla data della stipula del contratto di appalto/scrittura privata;
- **Acquisizione di tutte le autorizzazioni** (amministrative e sanitarie), licenze e permessi necessari allo svolgimento del servizio sia per il chiosco-bar che per l'area circostante.
- **Sottoscrizione** di idonee polizze assicurative di responsabilità civile (vedi articolo 12 del presente Capitolato Speciale di Appalto).

Il concessionario è tenuto ad utilizzare i locali esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate ai precedenti articoli. Gli interventi di adeguamento dei locali per lo svolgimento dell'attività saranno a totale carico del concessionario.

Saranno pure a totale carico del concessionario tutti gli interventi necessari nel corso della durata della concessione, senza che il concessionario possa vantare alcun indennizzo da parte del Comune di Patti, durante o a termine del rapporto. A tal fine, con cadenza annuale, si procederà ad un sopralluogo congiunto tra l'Ufficio Tecnico del Comune ed un Tecnico designato dal concessionario per verificare la tipologia degli interventi da eseguire nell'anno successivo. Il concessionario sarà obbligato ad eseguire gli interventi indicati entro i termini previsti nel verbale di visita. In caso di mancato adempimento, il Comune, previa diffida ad

adempiere notificata con lettera Raccomandata A/R, può disporre l'esecuzione d'ufficio del servizio rivalendosi sulla cauzione di cui al successivo articolo 16.

ART. 10

CONTRATTO TRA IL COMUNE E L'AGGIUDICATARIO

Anche in caso di intervenuta aggiudicazione, la stessa non vincolerà l'Amministrazione se non dopo la stipulazione del contratto, previa effettuazione delle verifiche di legge e sempre che non risulti in capo all'aggiudicatario alcun limite od impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il contratto deve essere stipulato nel termine perentorio indicato dal Comune, che comunque non sarà inferiore a **35 (trenta) giorni** dall'avvenuta aggiudicazione definitiva.

Al momento della stipula l'aggiudicatario dovrà presentare:

- idonea garanzia, tramite polizza fideiussoria o deposito cauzionale in favore del Comune di Patti, pari ad una annualità che l'amministrazione svincolerà previa verifica della regolare gestione alla scadenza contrattuale. Gli eventuali danni, deterioramenti, guasti e rotture prodotti ai locali od agli impianti dovranno essere prontamente riparati a cura e spese dell'aggiudicatario, a norma degli articoli 1588 e 1590 del codice civile.

In ogni caso l'aggiudicatario risponde in proprio per i danni che possono derivare a terzi, esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità.

Nel caso di mancata stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario nel termine prescritto, lo stesso aggiudicatario sarà tenuto al risarcimento dei danni verso il Comune il quale avrà facoltà di revocare l'aggiudicazione disposta e aggiudicare a favore concorrente risultante al secondo posto in graduatoria ovvero procedere a nuova gara.

ART. 11

OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO

Ad avvenuta stipula del contratto di appalto/scrittura privata relativa alla concessione del servizio, il concessionario è tenuto a ricevere in consegna una copia di tutte le chiavi dei locali del chiosco ed una copia delle chiavi dei cancelli del parco pubblico, firmando il relativo verbale, nella data fissata.

Il concessionario dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni (amministrative e sanitarie), licenze e permessi che le normative vigenti contemplano per il servizio oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Il concessionario avrà a proprio carico il pagamento del canone e le spese di **manutenzione ordinaria**.

Il concessionario è altresì tenuto a stipulare direttamente, o a volturare a proprio nome, i contratti per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas città, telefono ecc. le cui utenze devono essere intestate al concessionario, a propria cura e spese, nonché al pagamento dei canoni e dei consumi.

Le imposte e tasse dirette ed indirette sono a carico del concessionario, come pure la tassa per i rifiuti solidi urbani.

Il concessionario è tenuto a svolgere il servizio in modo decoroso, assicurando la custodia dei locali e tenendo gli stessi e l'area di cui all'articolo 3 del presente Capitolato Speciale di Appalto, in perfetta pulizia, funzionali alle esigenze connesse alle attività indicate all'articolo 11 assumendo, pertanto, tutte le iniziative necessarie per la migliore conduzione del locale e per la valorizzazione del contesto in cui si inserisce.

In particolare il concessionario deve provvedere, per tutta la durata della concessione, ad eseguire direttamente, o tramite ditte da esso incaricate:

sul **FABBRICATO** (chiosco e bagni pubblici):

- controllo/manutenzione ordinaria: coperture, scarichi e fognature, infissi ed accessori interni ed esterni, finiture interne (intonaci, pavimenti, rivestimenti ecc.);

- pulizia;
- operazioni di disinfezione/disinfestazione dei locali, da effettuare al bisogno e nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, attraverso ditte specializzate nel ramo.

sugli IMPIANTI:

- controllo/manutenzione ordinaria, impianti in genere, impianto elettrico (controllo e manutenzione con particolare riferimento ai quadri elettrici, condutture, interruttori ecc.), impianto idrosanitario e accessori;
- gestione e manutenzione ordinaria degli impianti;

Il concessionario ha l'obbligo di concordare con il l'Ufficio Tecnico Comunale le necessità di manutenzioni straordinarie.

Le spese di **manutenzione straordinaria** sono a carico del Comune, a meno che non dipendano, a giudizio dei tecnici comunali, da cause imputabili a cattivo uso o scarsa sorveglianza, da parte del concessionario; in tal caso, le stesse, in tutto o in parte potranno essere poste a carico dell'inadempiente, nella misura stabilita dagli stessi tecnici comunali.

L'Ufficio Tecnico Comunale si riserva il diritto di poter accedere ai locali in concessione d'uso per eventuali sopralluoghi, in orari di apertura del servizio, onde verificare la corretta gestione ed utilizzo degli immobili.

Tutti gli interventi di adeguamento o di manutenzione ordinaria da effettuarsi nei locali del chiosco dovranno essere preventivamente autorizzati dal comune concedente e corredati della documentazione prevista dalla normativa in materia edilizia. Inoltre qualsiasi eventuale modifica sulle strutture o sulle finiture ed impianti, dovrà essere richiesta per iscritto e preventivamente autorizzata dall'Ufficio Tecnico Comunale e le opere realizzate resteranno di proprietà comunale.

Il concessionario dovrà rispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno che per fatto proprio, o di suoi collaboratori o dipendenti, anche colposo, dovesse derivare all'Amministrazione Comunale o a terzi ed a mantenere altresì estraneo il Comune (che non dovrà quindi mai essere nominato e che pertanto sarà esonerato da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura) in tutti i suoi rapporti con i terzi, sia che attengano a contratti e forniture per l'esercizio, sia che attengano a rapporti con gli utenti.

Il concessionario è altresì tenuto a rispettare la normativa vigente relativa alle eventuali iniziative che svolgerà nello spazio esterno di cui all'articolo 3, tenendo indenne il Comune di Patti da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Negli orari o periodi di chiusura del pubblico esercizio, le attrezzature e arredi esterni dovranno essere chiusi e protetti in modo tale da essere inaccessibili e da impedirne pertanto l'uso indebito da parte di terzi.

ART. 12 ASSICURAZIONE

Il concessionario sarà tenuto a rispondere dei danni causati ai locali per tutto il periodo di durata della concessione e dei danni a terzi, anche se gli eventi dannosi fossero imputabili al personale ed ai fornitori in genere. Egli è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale della buona conservazione della struttura e delle attrezzature e risponde dei danni che dalla negligente conservazione e/o gestione possano derivare a terzi.

In ogni caso l'aggiudicatario risponde in proprio per i danni che possono derivare a terzi, esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità.

Allo scopo, il concessionario dovrà presentare prima della stipula del contratto di appalto/scrittura privata, idonea polizza assicurativa apposita polizza assicurativa che garantisca il gestore da eventuali responsabilità dovute alla conduzione dell'attività per un valore per RCT di almeno € 500.000,00, per RCO di almeno € 500.000,00 per ricorso terzi di almeno €300.000,00 e che vi sia anche una copertura contro incendi, furti atti di vandalismi, per un importo di € 50.000,00;

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà del gestore custoditi nella struttura.

ART. 13
RESPONSABILITÀ

Ogni responsabilità comunque inerente e dipendente la gestione dell'attività è esplicitamente, senza eccezioni e per intero, a carico del concessionario che pertanto tiene il concedente sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, da chiunque ed a qualsiasi titolo provocati.

ART. 14
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario si obbliga ad osservare tutte le leggi e i regolamenti disciplinanti l'esercizio dell'attività per la quale viene disposta la concessione dei locali.

Il concessionario, inoltre, avrà l'obbligo di rispettare, nei confronti del personale dipendente utilizzato nello svolgimento dell'attività, le disposizioni normative, regolamentari e dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi, e gli obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

ART. 15
DIVIETI E RESPONSABILITÀ

È vietata la concessione a terzi degli immobili oggetto del servizio in gestione di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto.

È fatto divieto al concessionario di adibire i locali a scopi diversi e per attività differenti da quelli consentiti e previsti dal presente Capitolato Speciale di Appalto.

Il Comune si riserva, pertanto, la facoltà di visitare i locali oggetto di concessione in qualunque momento senza necessità di preavvisare il concessionario.

Ogni responsabilità comunque inerente e dipendente la gestione dell'attività sarà esplicitamente, senza eccezioni e per intero, a carico del concessionario che pertanto terrà il concedente sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, da chiunque ed a qualsiasi titolo provocati.

ART. 16
CAUZIONE DEFINITIVA - GARANZIA FIDEIUSSORIA

Al momento della sottoscrizione del contratto di appalto/scrittura privata l'aggiudicatario dovrà presentare, a garanzia della regolare esecuzione del contratto, polizza fideiussoria o deposito cauzionale in favore del Comune di Patti, pari ad una annualità che l'amministrazione svincolerà previa verifica della regolare gestione alla scadenza contrattuale.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la fideiussione risultasse insufficiente.

Art. 17
SVINCOLO DELLA CAUZIONE

Lo svincolo della cauzione avverrà al termine del rapporto contrattuale a seguito di atto ricognitivo del Responsabile del Servizio, incaricato dal Comune, entro **30 (trenta) giorni** dalla scadenza.

ART. 18

INADEMPIENZE E PENALITA'

Nel caso in cui il concessionario non ottemperi a quanto previsto nei precedenti articoli, nei modi e tempi previsti, il Comune potrà revocare l'aggiudicazione, escutendo la cauzione definitiva quale penale, salvo maggior danno. Nel caso di revoca dall'aggiudicazione, il Comune potrà procedere con il secondo classificato.

Il Comune di Patti applicherà al concessionario:

- una penale di **Euro 50,00** (Euro cinquanta/00) al giorno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori previsti dal presente Capitolato Speciale di Appalto a far tempo dalla data della stipula del contratto di appalto/scrittura privata;
- una penale di **Euro 50,00** (Euro cinquanta/00) al giorno per ogni giorno di ritardata riconsegna dell'immobile a far tempo dalla data di scadenza del contratto;
- una penale pari ad **Euro 50,00** (Euro cinquanta/00) ogni volta che, a seguito dei controlli di cui al successivo articolo 19, saranno accertate altre violazioni degli obblighi stabiliti nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione della inadempienza, alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro **15 (quindici) giorni** dalla notifica della contestazione inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Le eventuali giustificazioni del concessionario saranno sottoposte al Responsabile dell'U.T.C. che procederà all'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante Raccomandata A/R al domicilio del concessionario.

L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

Le suddette sanzioni verranno, inoltre, applicate al concessionario anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dallo stesso, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate.

Qualora il concessionario non paghi il canone così come previsto dall'art.4 del presente Capitolato, il Comune procederà alla revoca della concessione e dell'autorizzazione amministrativa.

Il Comune di Patti potrà procedere alla risoluzione del contratto di appalto/scrittura privata di concessione ed alla escussione della cauzione definitiva qualora l'ammontare delle penali sopra descritte raggiungano l'importo complessivo di €1.000,00 ovvero contravvenga ai divieti di cui all'articolo 15.

Nel caso di rinuncia alla concessione prima della scadenza da parte del concessionario, il Comune di Patti tratterà la cauzione definitiva di cui all'articolo 16. La concessione sarà immediatamente revocata in caso di fallimento del concessionario (salva la facoltà del Comune di consentire al curatore del fallimento la continuazione provvisoria della concessione, sino alla nuova aggiudicazione della stessa), ovvero qualora, durante l'esercizio, il concessionario perda, per qualsiasi motivo, i requisiti soggettivi indispensabili per essere intestatario di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.

In tutti i suddetti casi di revoca della concessione, il Comune tratterà la cauzione di cui all'articolo 16, salvo i maggiori danni.

La revoca temporanea o definitiva della concessione potrà avvenire anche per riscontrati motivi di pubblica utilità, con semplice comunicazione scritta da parte dell'Amministrazione.

ART. 19

CONTROLLI E NORME GENERALI

Il Comune concedente vigilerà sull'osservanza degli obblighi ed oneri previsti a carico del concessionario e riscontierà le eventuali inadempienze, che daranno luogo a diffida.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale di Appalto si fa riferimento alla vigente normativa in materia di concessioni, di attività di somministrazione di alimenti e bevande e di gare e contratti pubblici.

ART. 20
PIANI DI SICUREZZA

Il concessionario è tenuto a rispettare tutte le misure di sicurezza fisica dei lavoratori indicate nel piano previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in ultimo modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 da presentare prima della stipula del contratto di appalto/scrittura privata.

Lo stesso concessionario è obbligato, nel corso di tutta la concessione in oggetto, ad applicare ed aggiornare costantemente tale piano in relazione alle effettive condizioni operative.

Qualora nel corso della concessione in oggetto entrassero in vigore nuove normative nell'ambito della disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, il concessionario è obbligato a conformare e adeguare i piani di sicurezza originariamente presentati alle nuove norme intervenute.

Le gravi e ripetute violazioni del piano stesso da parte del concessionario, previa costituzione in mora del medesimo, costituiscono causa di risoluzione del contratto di appalto/scrittura privata.

Nessun onere può ricadere sul Comune di Patti quale Ente appaltante essendo tutte le spese ed oneri per la sicurezza e per l'igiene sui luoghi di lavoro compensati nei prezzi e nell'importo complessivo della concessione in oggetto.

ART. 21
UTILIZZO CAMPO DI BOCCE

Il concessionario potrà utilizzare il campo di bocce esistente previo ripristino dello stesso le cui condizioni verranno concordate con l'Amministrazione Appaltante.

ART. 22
SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti la presente concessione, comprese quelle contrattuali, saranno ad intero carico del concessionario.

ART. 23
DOMICILIO LEGALE E FORO DI COMPETENZA

Per qualunque comunicazione o notificazione, sia amministrativa che giudiziale, concernente la convenzione ed eventuali contestazioni ad esso relative, il concessionario elegge domicilio in Patti. Il concedente elegge domicilio presso la sede comunale.

È esclusa la competenza arbitrale e le eventuali controversie derivanti dal presente atto saranno deferite in via esclusiva al Foro di Patti.

ART. 24
ACCERTAMENTI ANTIMAFIA

Il concessionario sarà sottoposto agli accertamenti antimafia previsti dalla normativa vigente in materia. Qualora i suddetti accertamenti evidenziassero una posizione soggettiva non legittimata a contrarre con la pubblica amministrazione, l'aggiudicazione dell'appalto relativo alla concessione in oggetto sarà annullata e si procederà a nuova aggiudicazione, procedendo in danno verso l'inadempiente fatta salva ogni altra impregiudicata azione a tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale.

ART. 25
ESECUZIONE D'UFFICIO

L'Amministrazione Comunale potrà procedere all'esecuzione d'ufficio quando il concessionario, regolarmente diffidato, non ottempererà entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali. In tal caso l'Amministrazione concedente, salvo il diritto alla rifusione dei danni, e l'applicazione di quanto previsto all'articolo 18 del presente

Capitolato Speciale di Appalto, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese del concessionario, i lavori, le forniture ovvero le prestazioni necessarie al regolare andamento del servizio.

Il recupero delle somme quantificate come previsto dal comma precedente di questo articolo, aumentate della maggiorazione contrattualmente prevista a titolo di rimborso spese generali, sarà operato dall'Amministrazione Comunale con rivalsa sui ratei di canone dovuti al concessionario a partire dal primo in scadenza e fino alla completa estinzione della pendenza pecuniaria.

ART. 26

RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO

L'Amministrazione Comunale, salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento danni, può risolvere il contratto di appalto/scrittura privata nei seguenti casi:

- gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione Comunale;
- arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in concessione da parte del concessionario;
- cessazione, cessione o fallimento del concessionario;
- sub concessione o cessione parziale della concessione;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- mancata corresponsione delle annualità del canone di concessione nei termini stabiliti nei precedenti articoli;
- cambio di destinazione d'uso dei locali;
- grave deperimento della struttura per fatti imputabili al concessionario, sospensione per oltre **30 (trenta) giorni** delle autorizzazioni e/o delle licenze per l'esercizio dell'attività;
- dichiarazione di decadenza, per qualsiasi ragione, dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande;
- reiterate inosservanze degli obblighi assunti con la presente concessione;
- mancato reintegro della cauzione nei termini assegnati;
- mancato avvio dell'attività entro il termine di cui ai precedenti articoli;
- mancata presentazione al Responsabile del Procedimento delle polizze fideiussorie di cui ai precedenti articoli;
- sopravvenute esigenze di pubblica utilità, di interesse pubblico e/o di carattere istituzionale, senza obbligo di risarcimenti od indennizzi di sorta, fatta salva la restituzione di ratei di canoni di concessione già versati dal concessionario limitatamente al periodo non goduto;
- revoca per qualsiasi ragione dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande. Parimenti, la rescissione e risoluzione del contratto di appalto/scrittura privata comporterà la revoca dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande.

Il concessionario non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Alla data di rescissione e risoluzione del contratto di appalto/scrittura privata conseguirà il ripristino del concedente nella piena disponibilità e nel pieno possesso dei locali oggetto di concessione, con incameramento del deposito cauzionale, salvo il risarcimento di qualsiasi danno derivante a qualunque titolo al concedente ed altresì salvo ed impregiudicato ogni diritto del concedente conseguente alla pronuncia di revoca.

ART. 27

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti concorrenti ammessi alla gara possono essere Persone fisiche o giuridiche interessate. I requisiti indispensabili per la partecipazione alla gara sono i seguenti:

- essere in possesso previsti dall'art. 71 del Decreto Legislativo n°59/2010 e successive modifiche ed integrazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- non avere contenziosi pendenti e non avere posizioni debitorie nei confronti del Comune di Patti;
- essere in regola con le vigenti norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, aver preso visione del Capitolato Speciale di Appalto;
- essere disposto a sostenere a proprio carico tutti gli oneri previsti nel presente suddetto Capitolato;
- non trovarsi in rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1 del Codice Civile, con altre imprese concorrenti alla medesima gara.

ART. 28

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'Ente appaltante procederà all'affidamento del servizio di gestione del chiosco ubicato sito all'interno nel parco comunale "Robinson" sulla base del **massimo aumento percentuale** offerto dal concorrente sull'importo posto a base d'asta di cui all'articolo 4 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla verifica delle offerte che presenteranno un rialzo percentuale manifestamente e anormalmente elevato, attraverso richiesta di giustificazioni.

A seguito dell'aggiudicazione provvisoria, prima dell'aggiudicazione definitiva il concessionario sarà invitato a provare il possesso dei requisiti soggettivi dichiarati in sede di gara.

ART. 29

PRIVACY

Il concedente ed il concessionario si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati anche personali, ai sensi della Legge n. 196/2003, limitatamente alle esigenze connesse alla concessione di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 30

COSTITUZIONE IN MORA

Tutti i termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per l'Amministrazione Comunale della costituzione in mora dell'Appaltatore.

Art. 31

INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

Qualora il pagamento del corrispettivo non avvenga entro i termini fissati dall'articolo 4 verranno applicati interessi di mora pari al tasso legale.

ART. 32

DISPOSIZIONI DI LEGGI E DI REGOLAMENTO

Per quanto non espressamente disposto nel presente Capitolato Speciale di Appalto si applicano, in quanto compatibili, le norme e le disposizioni di Legge vigenti in materia.-